

IL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

Il principio di non contestazione è quel principio secondo cui, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

In pratica, il giudice ha l'obbligo di porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, liberando così la parte che ha addotto i fatti non controversi dall'onere di provarli, così diventando definitivamente incontestabili tutte le situazioni di fatto in ordine alle quali non si erano manifestate divergenze.

In altre parole, la mancata contestazione dei fatti allegati in sede di ricorso rende inutile che l'attore ne fornisca la prova perché, non essendo controverso, deve considerarsi implicitamente ammesso.

Quindi, la mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto da uno dei contendenti lo rende incontrovertibile e non più bisognoso di prova.

L'onere della contestazione tempestiva – a tempo - dei fatti addotti dalla controparte è un principio generale che caratterizza l'intero sistema processuale. In sostanza, sulle parti grava sin dall'inizio del processo l'obbligo di buttare le carte in tavola, senza atteggiamenti volutamente o negligenzemente dilatori, in contrasto con la Costituzione.

Riferimenti normativi:

- L. n. 69 del 18 giugno 2009;
- Art. 115, comma 1 del c. p.c. ;
- Art. 111 Cost.

Giugno 2010